**Amministratore di sostegno:**

**applicazione e funzioni .**

### Legislazione

* [L. 6/2004 - Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione .](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6!vig=)

**L'amministratore di sostegno tutela chi, per effetto di un’infermità o di una menomazione psico-fisica ( patologie conclamate e suffragate da documentazione sanitaria), si trova nell’impossibilità di provvedere “AUTONOMAMENTE” ai propri bisogni.**

**L’applicazione di tale istituto giuridico vede, nella maggior parte dei casi, beneficiari persone anziane e malati psichiatrici.**



La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella **impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi**, può essere assistita da un **amministratore di sostegno**, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali (persona “fragili”) possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice Tutelare nomini una persona che abbia **cura della loro persona e del loro patrimonio** e svolga le funzioni di “ordinaria” amministrazione autonomamente in relazione al provvedimento di nomina e di “straordinaria” amministrazione previa autorizzazione del Magistrato.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un **ricorso presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione dei Tribunali ove è sede di Giudice Tutelare.** .



La procedura di ricorso può essere promossa :

1. dallo stesso soggetto beneficiario ( minore, interdetto o inabilitato);
2. dal coniuge;
3. dalla persona stabilmente convivente,
4. dai parenti entro il quarto grado;
5. dagli affini entro il secondo grado;
6. dal tutore o curatore;
7. dai servizi sociali comunali;
8. dai servizi sociali della struttura residenziale ove il futuro beneficiario è ricoverato;
9. dal pubblico ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero; nello specifico molti enti sanitari promuovono la procedura anche e soprattutto per la sottoscrizione di “consensi informati” atti alla scelta di un percorso terapeutico.

L’attuale pandemia Covid sars -2 ha portato a un coinvolgimento di tale figura per la scelta della somministrazione del vaccino nelle varie dosi demandando all’ADS l’ultima parola, per la tutela del “bene salute” . Il dibattito instauratosi ha portato molti l’Ads a presentare istanza al Giudice Tutelare per la relativa autorizzazione, previa documentazione sanitaria che ne attestasse l’utilità e la compatibilità.

L’amministratore di sostegno viene **nominato con un decreto del Giudice Tutelare**.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

•    delle **generalità** della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

•    della **durata** dell'incarico, che può essere a tempo determinato/ indeterminato;

•    dell'**oggetto** dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

•    degli **atti** che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

•    dei **limiti**, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

•    della **periodicità** con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e la rendicontazione economico finanziaria.



La **scelta dell'amministratore di sostegno** avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare quale “amministratore di sostegno”, il Giudice Tutelare coinvolge, se possibile:

•    il coniuge che non sia separato legalmente;

•    la persona stabilmente convivente;

•    il padre, la madre;

•    il figlio;

•    il fratello o la sorella;

•    il parente entro il quarto grado;

•    il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea “estranea” alla parentela avvalendosi delle capacità professionali dello stesso.

Il beneficiario conserva **la capacità di agire** per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, questi generalmente vengono concordati con l’Ads che ne condivide/autorizza lo svolgimento; si pensi a un budget settimanale/mensili, a delle visite periodiche sanitarie, ecc.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei **bisogni** e delle **aspirazioni del beneficiario**; tale principio porta tale figura, sin dai primi giorni di attività a spiegare al beneficiario il ruolo, le funzioni, concordando un percorso condiviso circa la gestione delle risorse economiche e la tutela del bene/diritto alla salute.

Se autorizzato , l’ADS apre rapporti bancari e postali, vincolati all’ordine del Giudice Tutelare ove far transitare tutte la operazioni della procedura.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso, spiegando nella maggior parte dei casi, che tale circostanza è dovuta a una fragilità psichica.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre **dieci anni**, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

L’ADS è tenuto a presentare rendicontazione secondo la periodicità indicata nel decreto di nomina ; tale relazione deve contenere :

* atti e fatti salienti che hanno caratterizzato la procedura di ads circa la tutela del bene salute;
* atti e fatti salienti che hanno caratterizzato la procedura circa l’aspetto economico patrimoniale;
* estratti conto;
* spiegazione delle circostanze iniziali e delle risultanze finali conseguenti all’ads documentando quanto espresso.
* Eventuale richiesta di equo indennizzo.

